



AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CHIOSCO UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO ‘DE VECCHI’ DI VIA POME’ A RHO DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO 01/06/2023-31/12/2023

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 459 del 04/05/2023, il Comune di Rho intende avviare procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento temporaneo, dal 01/06/2023 al 31/12/2023, della gestione del Chiosco ubicato all’interno del Parco pubblico “De Vecchi” di Via Pomè a Rho, mediante avviso di manifestazione di interesse.

OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Rho intende verificare la presenza di potenziali operatori economici interessati alla gestione temporanea del servizio di bar (somministrazione, vendita e consumo di alimenti, cibi freddi e precotti, gelati e bevande), presso il chiosco ubicato all’interno del Parco pubblico “De Vecchi” di Via Pomè a Rho, in favore dei frequentatori a qualunque titolo del parco stesso.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Il chiosco è costituito da manufatto a un piano fuori terra coperto avente superficie netta di mq. 70 ed è dotato di un pergolato ossia una struttura esterna coperta, riscaldata e illuminata.

L’area di pertinenza è di circa 255 mq, comprensiva dell’area del chiosco.

Il chiosco è dotato degli arredi necessari per l’espletamento dell’attività (bancone bar e un numero limitato di tavoli e sedie per la clientela). E’ possibile su richiesta effettuare sopralluogo.

DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO

Sono invitati a manifestare il proprio interesse tutti i soggetti fisici e giuridici in possesso della piena capacità di agire e contrarre con la Pubblica Amministrazione e in possesso .

a) **REQUISITI GENERALI**

Per poter partecipare alla selezione sono richiesti, pena l’inammissibilità dell’istanza, i requisiti morali e professionali prescritti per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente, come meglio di seguito precisati:

- 1) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- 2) essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili - se dovuta);
- 3) inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- 4) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.L. n.

159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Con riferimento ai requisiti specificamente richiesti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71 comma 1,2,3 e 4 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., la suddetta attività è preclusa a :

- 5) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- 6) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- 7) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- 8) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- 9) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- 10) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- 11) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettere b), e), d), e) e f) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per cui è previsto

l'accertamento di cui al D.Lgs. n. 159/2011, in materia di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti dal titolare e dell'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, la sostituzione del legale rappresentante e della persona preposta all'attività di somministrazione (anche per le ditte individuali) deve essere comunicata al Comune.

b) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 3 del Codice: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente concessione;
- possesso di adeguata polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O., anche non esclusiva per il servizio in oggetto e quindi con attivazione di apposita appendice, con massimali non inferiori a:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

1. € 5.000.000,00 per sinistro;
2. € 2.000.000,00 per persona;
3. € 1.000.000,00 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):

4. € 3.000.000,00 per sinistro;
5. € 2.000.000,00 per persona;

La polizza di cui sopra deve coprire espressamente i rischi legati all'esercizio dell'attività di servizio bar (somministrazione, vendita e consumo di alimenti, cibi freddi e precotti, gelati e bevande).

c) REQUISITI TECNICI PROFESSIONALI

1. possesso ex art. 66 della L.R. 6/2010, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali
 - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della [Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#)

[del 12 dicembre 2006](#) relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel territorio regionale, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (attuazione della direttiva 2005/36/CE).

ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dovrà corrispondere per la gestione temporanea del chiosco,

- a) il rimborso delle utenze di acqua ed energia elettrica;
- b) un Canone di Concessione, oggetto di offerta e valutazione.

Il gestore sarà inoltre tenuto all'apertura e chiusura del parco in concomitanza con l'apertura e chiusura del Chiosco.

È espressamente VIETATO:

- destinare il chiosco ad attività diverse dal servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- l'installazione, all'interno e all'esterno del manufatto, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo, ad esempio videogiochi, videopoker, slot machine e similari;
- l'installazione, all'interno e all'esterno del manufatto, di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- la somministrazione di alimenti e bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come disposto dall'art. 70, comma 1, della L.R. 6/2010;
- posizionare sul chiosco insegne diverse, rispetto a quella prevista al successivo art. 5 del presente capitolato speciale d'appalto;
- modificare le attrezzature e le essenze arboree presenti nel Parco;
- consentire l'ingresso al chiosco oltre gli orari di apertura dello stesso;
- dare ai beni una destinazione diversa da quella indicata nel presente capitolato;
- cedere a terzi, in tutto o in parte, la Concessione di cui al presente bando.

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Rho è tenuto a:

- a) eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Chiosco-BAR, dell'area di pertinenza scoperta e delle parti impiantistiche realizzate dal Comune

b) eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco "De Vecchi" di via Pomè.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'allegata modulistica predisposta dal Comune di Rho (Allegato A).

La manifestazione di interesse, come sopra formalizzata, inoltrata mediante servizio postale a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), deve pervenire, a pena di esclusione, entro le **ore 24:00 del giorno 15/05/2023**.

Nello stesso termine la manifestazione di interesse potrà essere presentata a mano o consegnata mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate presso il Quic - Sportello del Cittadino, Via De Amicis, 1 - Rho Tel. 02 93332.700 - Numero verde 800.55.33.89 e-mail: quic@comune.rho.mi.it

Orari di apertura:

lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13 - martedì e giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.30 - sabato: dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Nel caso di presentazione tramite posta elettronica certificata la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente da soggetto idoneo ad impegnare la volontà di chi manifesta interesse, oppure potrà essere inviata la scansione del documento sottoscritto con firma autografa, allegando documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Negli altri casi dovrà essere sottoscritta con firma autografa, sempre da soggetto idoneo.

PROCEDURA

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere la consultazione per una successiva partecipazione limitata ai soli soggetti, aventi i requisiti previsti nel presente avviso, che abbiano manifestato interesse per la gestione temporanea del chiosco in oggetto.

Il Comune di Rho, a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, avvierà la procedura finalizzata all'assegnazione in concessione con i soli soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini e nei modi di cui al presente avviso.

Le modalità di aggiudicazione verranno indicate in apposita lettera di invito. Costituiranno elementi di valutazione l'esperienza professionale ed il canone di concessione. Sarà possibile su richiesta effettuare sopralluogo.

Il Comune di Rho si riserva di negoziare i contenuti dell'eventuale contratto di gestione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti al Servizio Amministrazione del Patrimonio ai seguenti recapiti: tel. 02/93332.246-373 - e-mail patrimonio@comune.rho.mi.it - Posta certificata: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Barbara Luisa Pirovano - Responsabile Servizio Amministrazione del Patrimonio - tel. 02/93332.564 - e-mail barbara.pirovano@comune.rho.mi.it

NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si informa che:

a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità di concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;

- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici dell'Ente, con l'utilizzo di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale mancato conferimento dei dati necessari ai fini dell'assegnazione in locazione ne comporterà l'esclusione;
- d) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge (es. Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Prefettura, Procura della Repubblica);
- e) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 GDPR e, ove applicabili, i diritti di cui agli art. 16-21 GDPR;
- f) il titolare del trattamento è il Comune di Rho, con sede legale in Piazza Visconti, n. 23 - 20017 Rho (MI) CF e P.IVA 00893240150;
- g) il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile ai seguenti contatti:
 - e mail istituzionale: rdp.privacy@comune.rho.mi.it
 - recapito postale: Piazza Visconti n. 23 - 20017 Rho (MI)

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

Il presente avviso, unitamente all'allegata dichiarazione di manifestazione di interesse, viene pubblicato all'albo pretorio, sulla home page del sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara del Comune di Rho, sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti".

Rho, 04/05/2023

**Il Direttore Area 4
Servizi di Programmazione
Economica e delle Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua**